

CODICE ETICO DELLA SOCIETÀ ITALIANA DI CHIRURGIA VASCOLARE ED ENDOVASCOLARE

Il presente Codice è volto ad integrare il Codice Deontologico Medico redatto dalla FNOMCeO, oltre alle attuali normative di Legge, per quanto riguarda i Soci della SICVE, definendone le modalità di comportamento.

RAPPORTI CON LA SICVE

Dato che l'appartenenza alla Società è volontaria, i Soci devono rispettarne lo Statuto, il Regolamento ed il presente Codice Etico.

- Ogni Deroga allo Statuto, deve essere preventivamente sottoposta ed approvata dal Consiglio di Direttivo che, se ritenuta utile, la porterà al voto dell'Assemblea dei Soci, nella prima riunione prevista.
- Ogni Deroga al Regolamento, deve essere preventivamente sottoposta ed approvata dal Consiglio di Direttivo.
- I rapporti ed i comportamenti dei Soci, indipendentemente dalle cariche ricoperte nella Società, devono essere improntati ai principi di onestà, correttezza, coerenza, trasparenza, riservatezza, imparzialità, diligenza, lealtà e reciproco rispetto.
- Non devono essere utilizzate informazioni avute in occasione dello svolgimento delle proprie funzioni in seno alla SICVE per acquisire vantaggi in modo diretto o indiretto ed evitarne ogni uso improprio e comunque non autorizzato.
- Devono essere evitate situazioni nelle quali gli interessi personali possano generare conflitto di interessi con quelli della Società, o utilizzare al proprio o altrui vantaggio opportunità destinate ad Essa.
- Devono essere evitati comportamenti che possano arrecare danno al buon nome e reputazione della Società.

Se non preventivamente concordato con la Società è vietato:

- Utilizzare in modo improprio il logo e il nome della Società;
- Utilizzare la reputazione della Società in associazione ad attività professionali, impieghi, incarichi o altre attività esterne, anche se non remunerate;
- Esprimere punti di vista strettamente personali a nome della Società.
- I rapporti ufficiali della Società, o a suo nome, con gli organi di informazione o i media, sono riservati esclusivamente agli organi societari preposti, o devono essere autorizzati dal CD.
- Le informazioni e le comunicazioni scientifiche ai media devono comunque essere corrette, chiare, obbiettive, prudenti evitando quelle non ancora validate e accreditate dal punto di vista scientifico (se non specificandolo), tali da alimentare speranze o attese infondate.
- La partecipazione, in nome o in rappresentanza della Società, ad eventi, a comitati, a commissioni e ad associazioni scientifiche, culturali o di categoria, deve essere regolarmente autorizzata nel rispetto del Regolamento e dello Statuto.

SVOLGIMENTO DELLA PROFESSIONE

- I Soci devono assicurare il rispetto del diritto del paziente di essere adeguatamente informato sul proprio stato di salute, al fine di consentirgli di assumere decisioni consapevoli riguardo la diagnosi e i proposti trattamenti terapeutici, altrettanto adeguatamente esposti.

- Tanto più in caso di procedure non convenzionali, non si può prescindere dal rispetto deontologico, fornendo sempre una circostanziata informazione sulle stesse e su possibili alternative, accertandosi della reale comprensione, con successiva acquisizione del consenso.
- Si impegnano ad assicurare la centralità del paziente attraverso un'appropriata continuità assistenziale e le più scrupolose indicazioni diagnostiche e terapeutiche secondo le più aggiornate conoscenze scientifiche;
- Si impegnano affinché gli interessi del paziente prevalgano su tutti gli altri interessi, inclusi quelli personali e finanziari, impedendo che il profitto possa influenzare la condotta professionale, l'obiettività e l'autonomia decisionale tecnico-scientifica per conseguire un beneficio, reale o potenziale, per sé o per terzi, per aziende farmaceutiche o società di produzione che forniscono strumenti e/o supporti protesici, approvvigionamenti e servizi.
- Si impegnano a prestare l'attività professionale in funzione dell'effettiva necessità clinica del paziente, seguendo i principi della proporzionalità e nel rispetto delle volontà del paziente, salvo i casi di urgenza/emergenza o incapacità di intendere e volere del paziente;
- Si impegnano a partecipare attivamente, nel proprio luogo di lavoro, in tutte quelle attività finalizzate ad un miglioramento della qualità e sicurezza dell'assistenza ai pazienti e sicurezza dei trattamenti sanitari, monitoraggio, prevenzione, gestione del rischio sanitario, ad ascoltare e comprendere le aspettative ed i bisogni dei pazienti con riguardo alla loro personale condizione fisica e psicologica;
- Si impegnano alla riservatezza nel trattamento dei dati personali e delle informazioni, evitando ogni comunicazione o diffusione non autorizzata, illegittima o priva del consenso dell'interessato; si impegnano all'osservanza delle normative vigenti.
- Si astengono da qualunque utilizzo di dati ed informazioni riservate per scopi non connessi con l'esercizio della propria attività professionale.
- Si impegnano, nell'Attività Peritale di Parte o come Consulenti Tecnici di Ufficio, sia nella valutazione del danno, che nei casi di responsabilità professionale, al rispetto scrupoloso dell'interpretazione delle evidenze scientifiche disponibili nelle affermazioni negli elaborati ed alla motivazione delle risposte ai quesiti, rimanendo prudenti nella valutazione riguardo alla condotta dei soggetti coinvolti.

Deve essere evitata ogni forma di consulenza scorretta che possa rappresentare un danno ingiusto a carico di altri Soci, che oltre ad essere un illecito sanzionato da norme di legge, è anche una condotta lesiva del decoro professionale, e quindi altrettanto potenzialmente sanzionabile, previo deferimento al Consiglio Direttivo.

FORMAZIONE CONTINUA

Il Socio SICVE, data la rapida evoluzione delle conoscenze scientifiche e della continua introduzione di nuove tecnologie, deve impegnarsi ad un continuo aggiornamento per perfezionare le Sue capacità professionali cliniche, tecniche, manageriali e relazionali, nel rispetto delle norme vigenti e di se stessi e nell'interesse dei pazienti.

Allo stesso modo, il Socio SICVE è tenuto ad attenersi ai nuovi protocolli, linee guida ed alle norme dettate dalla buona pratica medica.

La SICVE si rende garante della qualità tecnica scientifica e dell'imparzialità degli eventi congressuali o corsi direttamente organizzati o patrocinati, attenendosi alle norme etiche dei conflitto di interesse con le aziende del settore.

VIOLAZIONE DEL CODICE ETICO E RELATIVE SANZIONI

Il Codice Etico obbliga - senza alcuna eccezione, tutti i Soci, indipendentemente dalle cariche ricoperte nella SICVE, nonché quanti intrattengono rapporti con Essa - all'osservanza delle norme in esso contenute.

Pertanto il Consiglio Direttivo, venuto a conoscenza di una violazione delle norme del Codice Etico, qualora essa non appaia priva di fondamento, ne disporrà il deferimento del Socio al Collegio dei Probi Viri.

Il Collegio dei Probiviri provvede ad aprire un'istruttoria per i casi connessi alle presunte violazioni di una o più norme del Codice Etico, nonché delle norme dello Statuto Associativo e Regolamento. In tale momento, tramite la Segreteria ne darà informazione al Socio interessato, invitandolo a fornire chiarimenti per iscritto, insieme a tutta la documentazione utile a chiarire il caso; il Socio potrà essere invitato ad un'audizione diretta, obbligatoria qualora il Collegio dei Probi Viri si orienti verso una sanzione.

L'istruttoria verbalizzata potrà comportare l'archiviazione del caso o proposta di sanzione.

Il Collegio dei Probiviri può emettere la proposta di sanzione, che deve essere comunicata al Socio in oggetto ed al Consiglio Direttivo, secondo le seguenti modalità:

1. un'ammonizione scritta protocollata
2. una sospensione temporanea dall'associazione
3. l'espulsione dall'associazione